

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07131/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7131 del 2025, proposto da

Federcaccia Campania, Arci Caccia Comitato Regionale Campania, Associazione Italiana della Caccia Sede Regionale della Campania, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Sezione Provinciale di Salerno, Associazione Nazionale Libera Caccia Segreteria Regionale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gabriele Coppola, non costituiti in giudizio;

Ambito Territoriale della Caccia di Salerno 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Marino, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 02031/2025, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell'Ambito Territoriale della Caccia di Salerno 1;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Francesco Avagliano, Rosanna Panariello in sostituzione dell'avv. Maria Vittoria De Gennaro e Gennaro Marino;

Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso di primo grado appare assistito da *fumus* laddove lamenta l'incompetenza dell'organo che ha adottato i provvedimenti impugnati, posto che gli artt. 10, comma 5 e 36, comma 3, L.R. n. 26/2012 prevedono che sia la Giunta regionale a determinare il numero dei cacciatori ammissibili in ogni Ambito territoriale di caccia (ATC) e a tanto la Giunta ha provveduto con l'approvazione del Piano faunistico regionale 2024-2029;

Considerato che risulta sussistente anche il *periculum* lamentato dai ricorrenti, dal momento che i provvedimenti impugnati, laddove riducono il numero di posti disponibili per l'iscrizione dei cacciatori agli ATC della Campania per la stagione venatoria che si svolge da ottobre 2025 a gennaio 2026, arrecano un pregiudizio agli enti ricorrenti rappresentativi degli interessi dei cacciatori associati;

Ritenuto, pertanto, che l'appello cautelare debba trovare accoglimento e che, per

l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, debba essere accolta l'istanza cautelare avanzata in primo grado con conseguente sospensione dell'efficacia dei decreti dirigenziali impugnati laddove hanno disposto la riduzione del numero di cacciatori ammissibili rispetto a quanto previsto dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale della Campania 2024-2029, ferme restando le conseguenti determinazioni dell'amministrazione;

Ritenuto di dover compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado della fase cautelare in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 7131/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare avanzata in primo grado e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Stefano Lorenzo Vitale

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO